

Bruxelles, 24 agosto 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0301 (NLE)**

11689/18
ADD 1

ACP 66
WTO 217
COAFR 202
RELEX 695

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 agosto 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 571 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 571 final - ANNEX.

All.: COM(2018) 571 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.8.2018
COM(2018) 571 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

che stabilisce una posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ALLEGATO

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2018 DEL COMITATO APE

**istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e
la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

del [data]

relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "l'Unione") e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Ghana.
- (2) A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni a esso acclusi.

Articolo 2

L'accordo è così modificato: l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

"Articolo 81

Lingue facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede."

Articolo 3

L'Unione comunica alla Repubblica del Ghana la versione in lingua croata dell'accordo.

Articolo 4

Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Repubblica del Ghana nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nella Repubblica del Ghana purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 15 dicembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nella Repubblica del Ghana o nella Repubblica di Croazia.

Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 5

La Repubblica del Ghana si impegna a non introdurre rivendicazioni, richieste o misure correttive e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI del GATS, in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Gli articoli 3 e 4 sono tuttavia applicabili a decorrere dal 15 dicembre 2016.

Fatto a xxx, il

Per la Repubblica del Ghana

Per l'Unione europea